

Rep.N. 99426


Fasc.N. 12584

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana



L'anno duemiladiciassette e questo giorno trentuno del mese di luglio (31.7.2017) in Pistoia, nel mio studio notarile, via B. Buozzi n. 27, alle ore quindici e minuti trenta.

Avanti di me dr. Paola Chiostrini, Notaio in Pistoia, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza l'assistenza dei testimoni non ricorrendo le condizioni di legge che li rendono obbligatori, si è costituito:

- **BARTOLINI GIORGIO**, nato a Livorno il 13 febbraio 1968 e residente a Livorno, via Corridoni n. 24 (cod. fisc. BRT GRG 68B13 E625M).

Comparsa, cittadino italiano, della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono certa, il quale, nella sua qualità di Amministratore unico della Società per Azioni "**ACI PISTOIA SERVIZI**

S.p.a." con unico socio, società di nazionalità italiana e costituita in

Italia, con sede in Pistoia, via Ricciardetto n. 2, capitale sociale di

Euro 258.300,00 interamente versato, costituito da n. 51.660 azioni

ordinarie del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, con codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di

Pistoia 01387550476, numero R.E.A. PT-145617, mi chiede di ricevere

il verbale dell'assemblea dei soci di detta società, qui convocata

per questo giorno ed ora, onde discutere e deliberare sul seguente

DEPOSITATO NEL REGISTRO
IMPRESE DI PISTOIA
IL - 1 AGO. 2017
PROT. N. 18368
REG. IMP. N. 0138755047

Registrato
a Pistoia
il - 2 AGO. 2017
Al N. 5722
Serie 1F

ordine del giorno:

Trasformazione della società in società a responsabilità limitata, conseguenti modifiche statutarie.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto sociale, il costituito sig. Giorgio Bartolini, nella sua suddetta qualità, e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto sociale;

- che è presente l'unico socio "AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA" (cod. fisc. 00108840471), ente pubblico non economico di nazionalità italiana e costituita in Italia, titolare di tutte le 51.660 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante dr. Antonio Breschi;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente esso Amministratore Unico Giorgio Bartolini;

- che del Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente rag. Vittorio Nardini e il Sindaco Effettivo dr. Mario La Civita;

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente fa presente all'assemblea che dovendo la società adeguarsi alle norme contenute nel D. Lgs. n. 175/2016 (T.U. sulla riforma delle società a partecipazione pubblica) si rende necessaria la trasformazione della società in società a responsabilità limitata, ed a tal proposito dà atto che non sussistono impedimenti di alcun genere a detta trasformazione, e che in particolare la società non ha in corso, né ha mai emesso, prestiti obbligazionari.

Dopo breve discussione, il Presidente propone in particolare all'assemblea di:

A) trasformare la società in società a responsabilità limitata sotto denominazione "**ACI PISTOIA SERVIZI S.r.l.**", fermi rimanendo gli attuali sede, durata e capitale sociale; e di conseguenza annullare completamente tutte le azioni, attribuendo ai soci in loro sostituzione, corrispondenti quote sociali.


B) Il Presidente propone quindi di inserire nell'oggetto sociale, all'inizio, una dichiarazione relativa ai fini che la società intende perseguire mediante le attività elencate all'art. 4 dell'attuale statuto sociale, e che qui si riportano:

"Art. 4) Oggetto sociale

- La società svolge i compiti che gli vengono affidati dall'Automobile Club Pistoia che, a norma del proprio Statuto, in quanto membro dell'ACI (Federazione che associa gli Automobile Club Provinciali regolarmente costituiti) rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.

La società quindi riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'amministrazione che esercita il controllo analogo o, ove ricorra il caso, da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha quindi ad oggetto anche contestualmente le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: (invariato il resto)".

C) Confermare le attuali cariche sociali fino ai naturali termini di



scadenza.

D) A seguito della trasformazione e modifiche di cui sopra, approvare il nuovo statuto sociale, composto da quattordici articoli, dal quale sarà interamente regolata la società nella nuova forma di società a responsabilità limitata, del quale viene data lettura in assemblea e che si allega al presente atto sotto lettera "A", a totale sostituzione dello statuto già vigente della società per azioni.

Il Presidente del collegio sindacale, a nome del collegio stesso, dichiara che per parte sua niente si oppone a quanto proposto dal Presidente, confermando espressamente che la società non ha prestiti obbligazionari in corso, né sussistono altre cause che impediscono la trasformazione in società a responsabilità limitata.

In assenza di ulteriori interventi, vengono messe in approvazione tutte le proposte del Presidente, con unica votazione, come i soci tutti consentono, e l'assemblea, all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i soci, nessuno contrario o astenuto

DELIBERA

di approvare integralmente tutte le proposte stesse, così come sopra testualmente riportate.

A seguito della trasformazione la società prosegue senza soluzione di continuità la propria esistenza e la propria attività nella sua nuova veste giuridica e sotto la nuova denominazione, continuando in tutti quanti i rapporti giuridici già a lei facenti capo e che rimangono inalterati.

Di conseguenza dovranno essere intestati al conto di "ACI PISTOIA

SERVIZI S.r.l." tutti quanti i beni, diritti, autorizzazioni, licenze, contratti e rapporti in corso e quant'altro già al conto di "ACI PISTOIA

SERVIZI S.p.A." richiedendo i competenti ai competenti uffici e loro funzionari, che vengono dispensati da qualsiasi responsabilità in proposito, di voler provvedere alle conseguenti necessarie volture,

trascrizioni, annotamenti e modifiche; dando a tal proposito atto che

la società in oggetto non possiede autoveicoli, ma possiede i seguenti

beni immobili, che devono essere intestati alla nuova ragione sociale

"ACI PISTOIA SERVIZI S.r.l.":

1) Unità immobiliare ad uso ufficio facente parte del fabbricato in San Marcello Piteglio, via della Rimembranza numeri 8, 10 e 12, piano seminterrato, rappresentata al Catasto Fabbricati di detto Comune, sezione A, **foglio 53**, mappale **60 sub.14**, cat. A/10, classe 1, vani 8 e rendita Euro 3.078,08;

2) Unità immobiliare adibita a locale per esercizi sportivi, posta in Comune di Pistoia, via Santa n. 15, piano terreno, rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia in **foglio 204** dal mappale **199**, cat. D/6, con rendita di Euro 1.301,47.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Le spese tutte del presente atto, preparatorie e consequenziali, sono a carico della società.

Il presente verbale, scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaro in due fogli dei quali lo scritturato occupa cinque intere pagine oltre la presente, viene da me Notaro letto

3/7
CHAI

al comparante che lo dichiara conforme a verità ed alla sua volontà e
con me lo sottoscrive come per legge, alle ore sedici.

Firmato all'originale:

Giorgio Bartolini

Paola Chiostrini Notaro.



Allegato "A" all'atto Rep.N. 99.426 Fasc.N. 12.584

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "ACI PISTOIA SERVIZI srl". Essa è da considerarsi a tutti gli effetti società "in house" totalmente partecipata dall'Automobile Club Pistoia ed è pertanto assoggettata al "controllo analogo" di questo Ente in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 2) Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Pistoia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione effettuata presso il Registro delle Imprese.

L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti è di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del comune di Pistoia.

Art. 3) Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

Art. 4) Oggetto sociale

- La società svolge i compiti che gli vengono affidati dall'Automobile Club Pistoia che, a norma del proprio Statuto, in quanto membro dell'ACI (Federazione che associa gli Automobile Club Provinciali regolarmente costituiti) rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. La società quindi riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'amministrazione che esercita il controllo analogo o, ove ricorra il caso, da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha quindi ad oggetto anche contestualmente le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la gestione, la locazione e l'amministrazione, in qualunque modo effettuata, per conto proprio e/o di terzi, di beni immobili destinati a qualsiasi uso; l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili in genere;
- l'organizzazione e la gestione, in proprio e per conto di terzi di attività di servizi in favore dell'A.C. o degli A.C., di altri Enti, società e persone, generalmente dirette al più ampio soddisfacimento degli interessi degli automobilisti, ricomprendendo in tali attività e servizi a titolo esemplificativo:
- l'assistenza automobilistica, tecnica, amministrativa, di marketing, di intermediazione e di promozione anche associativa nonché quella legale, fiscale e peritale anche tramite l'organizzazione di centri di consulenza;
- l'esercizio dell'attività di scuola guida secondo i più moderni standard formativi indirizzati alla sicurezza stradale;
- la promozione e l'organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento dell'Educazione Stradale e l'esercitazione pratica della

guida sicura;

- l'esercizio di attività di agenzia plurimandatara di imprese di assicurazione italiane od estere, la promozione di contratti per conto delle medesime imprese di assicurazione nonché effettuazione di tutti i servizi connessi a tale attività ivi comprendendo la liquidazione del danno a terzi assicurati ove venga richiesto da clausole contrattuali da parte dell'impresa mandante;
- nel settore pubblicitario e di marketing, la cura e l'attuazione di programmi pubblicitari, di ricerca di mercato, l'individuazione e l'acquisto di oggetti promozionali e l'eventuale loro importazione dall'estero attuando ed organizzando manifestazioni, esposizioni e convegni;
- il noleggio di autoveicoli direttamente o come concessionaria di società di autonoleggi internazionali o nazionali compresa la vendita e l'acquisto degli autoveicoli necessari per detta attività;
- la gestione e l'organizzazione del soccorso stradale;
- l'esercizio delle attività editoriali, compresa quella radiotelevisiva, assumendo concessioni, rappresentanze ed agenzie;
- il commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti ed affini, e quindi l'acquisto, la costruzione e l'installazione, l'assunzione in gestione diretta o tramite terzi, di impianti distribuzione carburanti, lubrificanti ed affini, di stazioni di servizio in genere, di impianti di autolavaggio, di autofficine, nonché di attività affini o accessorie alle precedenti;
- la costruzione o gestione di autoparcheggi, sia pubblici che privati;
- l'attività di riparazione e revisione di autoveicoli, mediante gestione di impianti e centri diagnosi di autoveicoli all'uopo attrezzati;
- la realizzazione e/o gestione di centri sportivi, ricreativi, rieducativi e fisioterapici nell'interesse degli automobilisti e per un migliore utilizzo del tempo libero in un contesto più ecologico, nonché promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, mostre e conferenze nel settore dell'automobilismo, della circolazione stradale e del trasporto in genere.

La Società potrà altresì:

- sia direttamente che per conto terzi, anche pubbliche amministrazioni, curare ricerche, realizzare studi di fattibilità e progetti in genere nel territorio in ordine ai temi attinenti alla circolazione automobilistica e mobilità nella sua più ampia accezione;
- collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica affidati agli AA.CC.;
- promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale, esercitando tutte le attività proprie di una Agenzia di Viaggi di categoria A illimitata, nonché le altre forme di turismo individuale, collettivo, interno ed internazionale, anche mediante l'allestimento e/o gestione di campeggi e villaggi turistici;
- assumere la gestione commerciale della rete di Delegazioni diretta ed indiretta degli AA.CC. e di organizzare e gestire direttamente o indirettamente reti alternative e/o complementari di vendita di prodotti e servizi degli Automobile Clubs, dell'ACI e/o di società ad essi collegate o partecipate;
- assumere la gestione diretta e/o anche con formula di franchising di

attività commerciali per la vendita di prodotti e servizi anche in settori merceologici non strettamente attinenti alla "mission" del socio purché da tale attività ne consegua un vantaggio purché non in contrasto con la mission istituzionale del socio e compatibilmente con la normativa di riferimento per le società "in house";

- operare nel settore informatico, provvedendo anche alla realizzazione, la vendita e l'applicazione di programmi informatici nonché l'esercizio e/o la gestione di centri di elaborazione dati e prestazione di servizi contabili ed amministrativi anche per conto terzi.

La Società potrà accettare conferimenti di aziende, contrarre mutui anche ipotecari e rilasciare garanzie sotto forma di fidejussioni o avalli e/o altre garanzie a favore di terzi, ivi compresa l'iscrizione di ipoteche su beni sociali.

Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque collegato al proprio.

La Società potrà, altresì, rendersi assuntrice di concordati giudiziari in procedure concorsuali, fornendo all'uopo, anche a mezzo di fidejussioni di banche o compagnie finanziarie, le garanzie che venissero richieste dalle competenti Autorità Giudiziarie.

La società potrà compiere, inoltre, in via non prevalente, qualunque operazione mobiliare, immobiliare, industriale commerciale e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Stante la normativa vigente la società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di **Euro DUECENTOCINQUANTOTTOMILATRECENTO (E. 258.300,00)**. Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni, o società *in house*, per qualsiasi fine istituiti.

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Le quote di partecipazione dei soci potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, ai loro consorzi, associazioni, o società *in house*, a titolo oneroso, per atto tra vivi, seguendo le seguenti disposizioni.

In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2481 bis C.C. A

tal fine, qualora il socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, dovrà procedersi come segue:

a) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il socio dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità della cessione;

b) entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'Organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci;

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti dell'intera quota offerta; nel caso vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta in vendita sarà ripartita in proporzione alle quote sociali già possedute. La volontà di rendersi acquirente dovrà essere manifestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui alla precedente lett. b);

d) l'Organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c), dovrà informare il venditore ed assegnare agli interessati un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale formalizzare il trasferimento della partecipazione con le modalità previste dalla legge.

Scaduto il termine indicato nella precedente lettera c), senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'Organo amministrativo.

Art.6) Recesso

Il socio che intende recedere dalla società, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 C.C., deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

Art. 7) Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico

documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, debitamente sottoscritti in originale.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

Art. 8) Competenze dell'assemblea

In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

In mancanza della formalità di convocazione è valida l'Assemblea alla quale intervenga l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 9) Amministrazione

La società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, inclusi il presidente e l'amministratore delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato

trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, fermi restando:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea,
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10) Amministrazione e "controllo analogo"

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di amministrazione collegiale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permutate di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del presidente del consiglio di amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la società per l'affidamento dei compiti previsti dall'art.4.

Art. 11) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

I versamenti per finanziamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 12) Organo di Controllo e Revisore

L'assemblea nomina un organo di controllo che può essere un Revisore o un Collegio Sindacale e ne determina competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla

scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nella società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore

Art. 13) Scioglimento

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi. Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 14) Varie

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi speciali in materia.

Firmato all'originale:

Giorgio Bartolini

Paola Chiostrini Notaro.

Copia composta di n. 7 fogli conforme al suo
originale che si rilascia in carta libera per
gli usi consentiti dalla legge sul bollo

Pistoia li 2 AGO. 2017

Paola Chiostrini

